




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Servizio delle Commissioni

Documento 7 – 2021

Legge di stabilità regionale 2021/2023
ddl n. 962

NOTE DI LETTURA

XVII Legislatura – 26 febbraio 2021



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Ufficio bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Servizio delle Commissioni

Ufficio di segreteria della I Commissione

Ufficio di segreteria della II Commissione

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge

INDICE

PREMESSA	5
LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021/2023 - NOTA DI LETTURA	8

Il presente lavoro contiene brevi note a commento del disegno di legge n. 962, di iniziativa governativa, trasmesso per l'esame all'Assemblea regionale siciliana in data 12 febbraio 2021, riguardante la legge di stabilità regionale 2021/2023. Il documento chiude, quindi, il ciclo di lavori del Servizio a corredo della manovra finanziaria relativa al triennio 2021-2023 che va esaminata tenendo conto anche delle previsioni del disegno di legge di bilancio per il medesimo periodo (ddl n. 961, trasmesso all'Ars dal Governo regionale l'11 febbraio scorso) per il quale si rinvia al documento n. 6 del Servizio studi.

Il lavoro consta in primo luogo di una premessa sul contenuto tipico e le caratteristiche della legge di stabilità e successivamente di una nota di lettura nella quale, dopo una breve descrizione delle singole disposizioni in questione, vengono messi in evidenza per ciascun articolo del disegno di legge, i principali aspetti di criticità sostanziale rispetto alla legittimità delle norme nonché i profili di compatibilità dal punto di vista finanziario delle norme suddette.

PREMESSA

Il disegno di legge n. 962 recante “Legge di stabilità per il triennio 2021-2023” è stato presentato all’Assemblea dal Governo regionale il 12 febbraio scorso e assegnato, ai sensi degli articoli 73 bis e 73 ter del Regolamento interno, alla Commissione Bilancio e contestualmente trasmesso alle Commissioni per le parti di rispettiva competenza, unitamente al disegno di legge n. 961 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023”.

Si fa presente preliminarmente che i due documenti (bilancio e legge di stabilità) in cui la manovra finanziaria della Regione si sostanzia hanno diverse funzioni e caratteristiche (per le quali si rinvia ad altri documenti del Servizio studi in materia e segnatamente tra gli ultimi ai documenti 6,8 e 9 del 2020) che, molto sommariamente, possono essere sintetizzate come segue:

- a) le previsioni del bilancio a legislazione vigente **costituiscono la proiezione contabile del quadro normativo vigente;**

b) la manovra finanziaria contenuta nella **legge di stabilità rappresenta, invece, l’insieme delle correzioni da operare per ricondurre gli andamenti tendenziali a quelli fissati dai documenti programmatici** ed, in primis, dal DEFR e dalla relativa Nota di aggiornamento.

In particolare la Regione adotta annualmente la legge di stabilità regionale per le esigenze derivanti dalla fiscalità regionale. Tale provvedimento deve contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato dal correlato bilancio di previsione.

Giova, comunque, precisare che il contenuto della legge di stabilità regionale è stato riformato dal D.lgs. 23-6-2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

A tal proposito si ricorda che **in Sicilia le disposizioni che disciplinano l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal successivo decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 sono entrate in vigore nell’esercizio 2016.** Tale esercizio finanziario ha costituito **il momento di passaggio tra il vecchio sistema di contabilità finanziaria, vigente, pur con alcune anticipazioni (si veda in proposito art. 11 legge regionale 3/2015), fino al 2015 e la nuova contabilità delle amministrazioni pubbliche.**

Infatti il citato decreto n. 118/2011, il cui fondamento risiede nell’attribuzione alla competenza normativa esclusiva dello Stato della materia dell’armonizzazione dei bilanci, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, per le Regioni a Statuto speciale ha garantito gradualità nell’entrata a pieno regime delle sue disposizioni, prevedendo, all’art. 79, la possibilità di differire

decorrenza e modalità di applicazione delle stesse, in conformità ai propri Statuti secondo le procedure previste dalla legge 5 maggio 2009 n. 42.

Il citato decreto legislativo 118/2011 all'Allegato 4/1 disciplina gli strumenti di programmazione regionale e, al punto 7, lettera f), dispone che **nel contenuto tipico della legge di stabilità siano ammesse norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa “restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio”**.

Si riporta di seguito il testo del punto 7 dell'Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011:

“7. In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati”.

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021/2023 - NOTA DI LETTURA

Art. 1. <i>Monitoraggio spesa corrente</i>
Nota
<p>L'articolo 1, al fine di garantire il rispetto delle previsioni dell'Accordo del 14 gennaio 2021 in materia di riduzione strutturale della spesa corrente, prevede la limitazione all'assunzione di impegni di spesa secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 23/2002.</p> <p>Il sistema di monitoraggio con il conseguente blocco della spesa è previsto dal 2021 al 2029, in relazione agli impegni assunti con il precitato Accordo.</p> <p>Il meccanismo di controllo e monitoraggio della spesa richiama quello previsto da una vigente disposizione regionale che consente, in caso di rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, di intervenire sulla spesa corrente ad esclusione di talune categorie di spesa, tra cui quelle relative a: stipendi, spese obbligatorie, regolazioni contabili, rate di mutuo e spese per attuazione di programmi comunitari.</p> <p>In relazione alla rilevanza prolungata nel tempo, oltre che alla consistenza dell'impegno di riduzione, si suggerisce di inserire adeguate forme di coinvolgimento dell'Assemblea.</p>

Art. 2. <i>Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa</i>
Nota
<p>L'articolo 2 reca rifinanziamento e modifiche di leggi di spesa, suddivise in 38 commi, i cui effetti finanziari sono riepilogati nella tabella 1, che illustra, comma per comma, il capitolo con la relativa descrizione e l'andamento degli stanziamenti per singola autorizzazione di spesa, con specifica evidenza della differenza del dato 2021 sul 2020.</p> <p>Pertanto, con riferimento agli interventi previsti dalla norma si rinvia alla seguente tabella</p>

Tabella

Comma	Capitolo	Riferimento	Descrizione
Comma 1	473312	Art 59 LR 21 2014	Fondo di rotazione (RIS)
Comma 2	511603		Assegnazioni Fondo quiescenza
Comma 3	212039	LR 16/2017, art. 4 comma 9 (Nel testo viene citata la L.R. 5-12-2016 n. 24, art. 13: riferimento errato.)	Assegno sostegno in favore dipendenti in quiescenza degli enti regionali in liquidazione
Comma 4	344127	L.R. 11-8-2017 n. 15, art. 6, comma 8	Personale enti regionali in liquidazione trasferiti presso la RESAIS S.P.A.
Comma 5	313318 313728 312525	L.R. 22-2-2019 n. 1, art. 8 comma 4	Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
Comma 6	183799 313727	L.R. 22-2-2019 n. 1, art. 8 comma 6	Emergenza Palermo ex PIP"

Comma 7	842074	L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 13, comma 9	Interventi nei siti potenzialmente contaminati
Comma 8	443313	L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 67	Personale Ente Parco dei Nebrodi
Comma 9	372556	L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 10, comma 6	Anagrafe dell'edilizia scolastica
Comma 10	372555	L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 10, comma 1	Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi di edilizia scolastica
Comma 11	130025	L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 3	Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.
Comma 12	377913	L.R. 2-7-2014 n. 16, art. 1	Istituzione degli Ecomusei della Sicilia.
Comma 13	183350	L.R. 17-3-2016 n. 3, art. 58	Cofinanziamento Fondo nazionale per le non autosufficienze.
Comma 14	212025	L.R. 16-4-2003 n. 4, art. 26 comma 12	Personale comandato presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Comma 15	377892	L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 54	ISIDA, ISAS, ISVI e CSEI.
Comma 16	373356	L.R. 11-8-2017 n. 16, art. 16	Borse di studio per area non medica
Comma 17	348123	L.R. 20-6-2019 n. 9, art. 39	Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.
Comma 18	155819	L.R. 24-1-2020 n. 1, art. 10	Sospensione riscossione quota istituzionale dei ruoli dei Consorzi di bonifica.
Comma 19	183813	L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 53	Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
Comma 20	447304	L.R. 27-12-1978 n. 71, art. 25	Contributi a comuni, province e consorzi ASI per strumenti urbanistici, per indagini geologiche, studi agricolo-forestali, rilievi aerofotogrammetrici
Comma 21	777311	L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 8	Contributi per restauro ed interventi conservativi dei proprietari, di edifici ad uso abitativo dichiarati di interesse culturale.
Comma 22	214107	L.R. 11-8-2017 n. 16, art. 4 comma 4	Personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, trasferito, presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA)

Comma 23	147325	L.R. 27-4-1999 n. 10, art. 23 comma 2- quinquies	Contributo all'IRVO per il concorso al pagamento degli emolumenti personale proveniente dall'ente acquedotti siciliani in liquidazione.
Comma 24	343315	L.R. 27-4-1999 n. 10, art. 23 comma 2- quinquies	Contributo all'IRSAP per personale ex EAS
Comma 25	373347	L.R. 27-4-1999 n. 10, art. 23 comma 2- quinquies	Contributo all'ERSU per personale ex EAS
Comma 26	442555	L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 13	Manutenzione ordinaria e straordinaria, sul demanio idrico fluviale
Comma 27	473741	L.R. 8-5-2018 n. 8, art. 46	Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.
Comma 28	108170	L.R. 7-5-2015 n. 9, art. 67	Disposizioni per il personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in regime di trattamento sostitutivo
Comma 29	273708	L.R. 17-3-2016 n. 3, art. 48 comma 5	Iva sui corrispettivi dovuti a Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale
Comma 30	273710	L.R. 11-8-2017 n. 16, art. 15	Trasporto ferroviario regionale
Comma 31	474102	L.R. 6-8-2019 n. 14, art. 13	Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi
Comma 32	215768	L.R. 6-8-2019 n. 14, art. 4 comma 5	Comandati presso dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, il dipartimento regionale delle finanze e del credito ed il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
Comma 33	191310	L.R. 9-5-2017 n. 8, art. 12	Contributi ai bilanci delle autonomie locali per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime dei lavori socialmente utili ancora in attività, nonché per le misure di stabilizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 27/2016
Comma 34	183808	L.R. 9-5-2017 n. 8, art. 9 commi 1, 2 e 10	Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza - fondi regionali

Comma 35	147326	L.R. 11-6-2014 n. 13, art. 5	(E.S.A) per la campagna di meccanizzazione agricola.
Comma 36	147320	L.R. 11-6-2014 n. 13, art. 4	Consorzi di bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali.
Comma 37	174303	L.R. 30-12-1977 n. 106, art. 2	Contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica
Comma 38	215754	L.R. 29-12-2016 n. 27, art. 3 comma 21	Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della LR. 27/2016.

Art. 3.

Riduzione spese e maggiori entrate per il patrimonio regionale

Nota

In attuazione dell'Accordo Stato-Regione (punto 2, lett. g), anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste nei contratti e fatto salvo il diritto di recesso della controparte nonché del mancato rinnovo, prevede:

- al comma 1, lett. a), **la riduzione del canone delle locazioni passive** nella misura del 5% annuo dall'1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2024. E' inoltre stabilito il mantenimento del valore delle locazioni alla data del 30 giugno 2024 fino alla scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2029 (termine di scadenza degli obiettivi di risparmio scaturenti dall'Accordo) con ripristino, successivamente al 31.12.2029, del valore alla data del 30 giugno 2021;

- al comma 1, lett. c), **l'incremento del canone delle locazioni attive nella misura del 20% dall'1 gennaio 2022.**

Le suddette previsioni sono estese agli enti e alle società comprese nel GAP (comma 2).

La lettera b) del comma 1 prevede una ricognizione del personale di tutti i dipartimenti regionali distinto per qualifica e l'individuazione, entro il 30 settembre 2022, del personale che annualmente sarà posto in quiescenza e che svolgerà lavoro agile fino all'anno 2029.

Profili finanziari

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a) si fa presente che la riduzione dei canoni di locazione passive è prevista a partire dall'1 luglio 2021, mentre la norma prevede in atto una riduzione delle spese solo a partire dal 2022 (quantificata in euro 1.800.000 circa). **Si chiede, pertanto, al Governo di chiarire se fin dal 2021 si registreranno minori spese e, in tale ipotesi, di quantificarle.**

Analoga considerazione vale per la lett. c) ove l'incremento dei canoni è previsto a partire dal 1 gennaio 2022 mentre nelle entrate viene quantificato dal 2021.

Art. 4.

Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa

<p>Nota</p> <p>In attuazione dell'Accordo Stato-Regione (punto 2, lett. a, k, m), prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 2 l'obbligo per le società partecipate di predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che garantisca una riduzione delle spese correnti pari al 3% di quelle sostenute nel 2020 con riferimento alle spese non indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle per le indennità del personale, con eventuali deroghe individuate dalla Giunta regionale; nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio è prevista la sanzione della decadenza degli organi di amministrazione delle società. <p>La norma ha profili di criticità. Si segnala, infatti, che la stessa individua l'inosservanza delle suddette disposizioni quale ipotesi di danno erariale e presupposto per l'azione di responsabilità. Si ritiene che tale qualificazione non possa essere attribuita dalla legge regionale, in quanto la disciplina della responsabilità contabile rientra nella competenza statale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di rendicontazione delle somme erogate a titolo di contributo ad enti pubblici e privati, ad eccezione dei contributi finalizzati al contrasto degli effetti della pandemia, entro il semestre successivo all'anno di erogazione, a pena di esclusione dal contributo allo stesso titolo per l'anno successivo (comma 3); - la revisione dei contratti e delle convenzioni in essere (comma 4); - la riduzione dell'indebitamento attraverso la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere ed il rifinanziamento con altri istituti (comma 5); - la riduzione del 30% del compenso spettante ai componenti del comitato direttivo dell'ARAN Sicilia e la riduzione del 20% dell'indennità spettante al commissario regionale ed ai commissari aggiunti per la liquidazione degli usi civici (commi 6 e 7). <p>Profili finanziari</p> <p>Con riferimento al comma 5 sarebbe auspicabile che il Governo indicasse, anche in via prudenziale, la valorizzazione degli effetti finanziari delle rinegoziazioni dei contratti di approvvigionamento finanziario ivi previsti.</p>
--

<p>Art. 5. <i>Sistema digitale della finanza regionale - Concorso al contenimento della spesa pubblica</i></p>
<p>Nota</p> <p>In attuazione dell'Accordo Stato-Regione (punto 2, lett. 1), prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la raccolta, a cura degli assessorati dell'economia e delle autonomie locali, in un sistema informatico dei dati concernenti la finanza pubblica locale e la fornitura di servizi amministrativi e di informazione attraverso la società regionale Sicilia Digitale (commi 1-3); - il monitoraggio permanente dei conti pubblici locali mediante un sistema informativo regionale aggiornato con i dati forniti dagli enti locali (commi 4 e 5); - il raccordo con le competenti amministrazioni statali (comma 6); - l'obbligo per gli enti regionali, per le società regionali e per gli enti locali di assicurare risparmi di spesa nel rispetto dei vincoli statali e regionali e delle norme di contabilità, in modo

da determinare **annualmente** l'entità dei risparmi conseguiti dal sistema Regione-autonomie locali nel suo complesso e da ciascun ente (comma 7).

I commi 8 e 9 prevedono che le risultanze di tali risparmi siano attestate ogni anno dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità ed aggiornate nel caso in cui disposizioni statali sopravvenute dispongano ulteriori obiettivi di risparmi di spesa.

Profili finanziari

Occorre **verificare se la previsione del nuovo sistema informativo per la finanza locale comporti oneri** attualmente non previsti dalla norma (commi 4 e 5).

Art. 6.

Gestione centralizzata acquisti

Nota

Modifica le competenze della Centrale unica di committenza per gli acquisti di beni e servizi stabilendo le soglie d'importo per cui è obbligatorio ricorrere alla citata Centrale unica, **pena la nullità degli acquisti, aumentando progressivamente le competenze della Centrale nei prossimi 4 anni:** dalla soglia di 1 milione di euro per il 2021 si arriverà alla soglia di 100.000 euro per il 2023, sopra la quale è obbligatorio servirsi della Centrale.

L'articolo introduce, altresì, modifiche al comma 6 dell' art. 55 della legge regionale n. 9/2015 sulle modalità di affidamento di appalti ad evidenza pubblica, prevedendo che mediante il decreto del Presidente della Regione con il quale vengono soppressi gli uffici che svolgono i medesimi compiti attribuiti alla CUC si provveda all'assegnazione del relativo personale all'ufficio speciale con un trattamento giuridico ed economico parametrato a quello attribuito al personale del comparto in servizio presso gli UREGA.

Si chiede al Governo di chiarire la necessità di mantenere una simile previsione in legge, atteso che si tratta di materia che troverebbe la sua sede nella contrattazione collettiva.

Profili finanziari

Occorre verificare i profili di copertura finanziaria della disposizione e in modo specifico se la disposizione stessa preveda un aumento della spesa con riguardo alla lettera e) del comma 1 relativa al trattamento economico del personale dell'ufficio speciale CUC.

Si chiede pertanto al Governo di conoscere se l'adeguamento contrattuale ivi previsto comporti nuovi o maggiori oneri ed in tal caso di quantificarli.

Art. 7.

Disposizioni in materia di tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi

Nota

La norma provvede al **trasferimento al Dipartimento regionale dell'acqua** e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità **delle competenze in ordine ai rimborsi relativi al tributo speciale** per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (articolo 2 della legge regionale n.6/97), in atto **esercitate da funzionari delle ex province** regionali.

Nella relazione al disegno di legge è dato ampiamente conto delle motivazioni di tale spostamento di competenze riconducibili alla normativa di attuazione dello statuto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (d.lgs. n. 158/2019).

Profili finanziari

In considerazione del previsto spostamento di competenze dalle ex province all'amministrazione regionale, si chiede di valutare se questo possa tradursi in un minor trasferimento di risorse finanziarie da parte della Regione alle ex province suddette.

Art. 8.

Accorpamento degli uffici UREGA

Nota

Si dispone, al fine di conseguire un **risparmio quantificato nella relazione in 476.000 euro annui, l'accorpamento degli uffici UREGA** passando dall'attuale sistema - che prevede la sezione centrale di Palermo e 'sezioni territoriali' nei comuni capoluogo di città metropolitane e liberi Consorzi comunali - a un sistema dove, oltre alla sezione centrale di Palermo, vi sarebbero soltanto altre quattro 'sezioni provinciali' (Catania, Messina, Agrigento e Siracusa).

Profili di formulazione: si suggerisce di valutare l'opportunità di **sostituire la parola "provinciali" con la parola 'territoriali'** con riferimento alle sezioni in questione.

Profili finanziari

Si fa presente che il risparmio di spesa indicato nella relazione governativa in 476.000 di euro annui, viene invece tradotto nella parte dispositiva e negli effetti della manovra in una minore spesa di 84.000 euro annui. **Si chiede, pertanto, di fornire chiarimenti in merito.**

Art. 9.

Revisore unico

Nota

Prevede il revisore unico negli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione o destinatari di trasferimenti regionali appartenenti alla fasce B e C individuate, ai fini della determinazione dei compensi, dal decreto del Presidente della Regione emanato in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010 sulla base di parametri di carattere finanziario, occupazionale e territoriale.

Si tratta in particolare degli enti aventi: un patrimonio netto fino a 10 milioni di euro; un numero di dipendenti subordinati fino a 250; una estensione territoriale su base comunale o provinciale.

Al comma 2 è stabilito il compenso del revisore unico nella misura di quello spettante agli attuali presidenti dei collegi di revisori degli enti della relativa fascia aumentato del 50 %.

Il comma 3 precisa che la norma trova applicazione dopo la scadenza degli organi di revisione in carica a decorrere dal secondo semestre del 2021.

Profili finanziari

Si rileva che **il disegno di legge non individua la ricaduta finanziaria della norma e i suoi riflessi sul bilancio della Regione, non precisando l'entità del risparmio che si prevede di conseguire.**

Art. 10.

Finanziamenti Regione Siciliana - Banca Europea degli Investimenti per le imprese

Nota

La norma autorizza la spesa massima di 500 migliaia di euro annui, **per garantire le spese aggiuntive relative** all'Accordo tra la Regione Siciliana e la Banca Europea degli Investimenti (avvio del "Fondo Emergenza imprese Sicilia").

Per l'elenco dettagliato delle spese aggiuntive si rinvia alla relazione governativa al disegno di legge.

Con riguardo alle modalità di copertura si evidenzia che l'importo di 900.000 euro è individuato a valere sulle risorse vincolate del risultato di amministrazione 2020. Sul punto è bene precisare che la quota del risultato di amministrazione può essere utilizzata solo a seguito dell'approvazione del rendiconto che, come noto, alla data del presente documento, non è stato ancora approvato dalla Giunta regionale.

Dalla relazione si evince che il fabbisogno è di 1.500 per il triennio.

Si invita il Governo a chiarire le modalità di quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria con riguardo all'utilizzo delle quote di avanzo.

Art. 11.

Norme per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni delle aree interne

Nota

Si prevedono una serie di iniziative e **misure a sostegno dei piccoli comuni delle aree interne** interessati da gravi fenomeni di spopolamento.

La norma dà esclusivamente indicazioni di carattere programmatico sulle finalità demandando integralmente l'individuazione e l'attuazione delle misure a un regolamento ex art. 12 comma 4 Statuto: **sarebbe opportuna una più puntuale individuazione degli interventi con legge.**

Profili finanziari

Il comma 4 autorizza la spesa di 8.000 migliaia di euro: occorre indicare l'esercizio finanziario.

Di tali somme, 5.000 sono a carico della manovra e 3.000 sono a valere sulle risorse che lo Stato ha trasferito per l'esercizio delle nuove funzioni attribuite recentemente con le relative norme di attuazione dello Statuto (d.lgs. n. 184/2020).

Si invita il Governo a fornire chiarimenti avuto riguardo alla quantificazione delle risorse trasferite sulla base delle nuove funzioni attribuite ed alla compatibilità con la destinazione del presente articolo e congruità delle risorse. In ogni caso si rileva che le risorse trasferite dovrebbero essere destinate all'esercizio delle correlate funzioni.

Art. 12. <i>Istituzione dei Centri regionali di riferimento NIPT Test (Non invasive PrenatalTest)</i>
Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Art. 13. <i>Disposizioni su Riscossione Sicilia S.p.A.</i>
Nota
<p>La norma prevede, ai sensi di quanto previsto dalla legge di bilancio dello Stato per l'anno 2021 (articolo 1, comma 1090) l'attribuzione delle funzioni di riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione – ente pubblico economico statale vigilato dal Ministero dell'economia e finanze e strumentale dell'Agenzia delle Entrate – previo accordo con il Ministero e l'Agenzia in ordine agli aspetti organizzativi e tecnici, compresa la cessione delle azioni della Regione, relativi al passaggio di funzioni dalla società regionale Riscossione Sicilia Spa e l'ente statale. Fino alla definizione di tale passaggio prosegue l'attuale gestione. Si prevede, altresì, l'abrogazione delle norme relative alla liquidazione della società regionale che, si ricorda, in atto prevedono la stipula di una convenzione che garantisca i livelli occupazionali dell'ente.</p> <p>Profili di formulazione</p> <p>Occorre formulare meglio la disciplina transitoria, coordinando la previsione dell'abrogazione delle norme in atto vigenti con il passaggio di gestione.</p> <p>Al comma 2 va inserito il rinvio alla norma statale che ha previsto il subentro dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Si rileva, come evidenziato nella relazione, che la legge di bilancio dello Stato per l'anno 2021 che ha previsto la possibilità di subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle funzioni di Riscossione Sicilia, ha autorizzato a tal fine un contributo in conto capitale pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio statale in favore della predetta Agenzia da erogare entro 30 giorni dal subentro.</p> <p>Il comma 4 prevede l'erogazione in favore dell'attuale concessionario dell'importo di 18 milioni di euro a titolo di rimborso degli oneri di notifica delle cartelle di pagamento secondo le modalità previste dalla normativa statale di riferimento.</p> <p>Va chiarito che il rimborso si riferisce alla quota a carico del concedente.</p>

Art. 14. <i>Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali previsti dal D. Lgs. n. 123/2011</i>
Nota
<p>Prevede la registrazione degli atti di spesa a cura della Ragioneria generale della Regione, tramite le ragionerie centrali delle amministrazioni interessate, nonché il controllo sulla regolarità contabile dei medesimi atti nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale in materia di controlli contabili.</p> <p>Al comma 2 vengono individuati gli atti soggetti al controllo contabile rinviando in via generica al dlgs 118 del 2011. Sul punto si rileva che gli atti assoggettati al controllo preventivo di regolarità</p>

amministrativa e contabile sono tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio della Regione e individuati all'art 5 del dlgs 123.

Il comma 3 prevede un piano annuale di controllo a campione sulla legalità della spesa predisposto sulla base di criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Con riferimento al previsto parere da parte delle Commissioni parlamentari si suggerisce di sopprimere la parola "obbligatorio".

Art. 15.

Norme in materia di fondi "Jessica"

Nota

Si prevede che le **risorse residue e non utilizzate del Fondo JESSICA** (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane), acquisite al bilancio della Regione Siciliana, **siano destinate al finanziamento di progetti di rigenerazione urbana individuati con deliberazione della Giunta regionale**, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari competenti.

La norma presenta criticità, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità, in quanto affida integralmente ad interventi da individuarsi solo con atto secondario (**una delibera di Giunta**) l'individuazione degli interventi da finanziare con le somme residue del Fondo JESSICA.

Si ricorda che l'articolo 21 della l.r. 8/2017 disponeva diversamente in materia, ai commi 2 e 3 prevedendo che:

"2. Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria, **confluiscono in un apposito Fondo.**

3. **Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento JESSICA Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano** e, per le risorse provenienti dallo strumento JEREMIE FESR e FSE e dal fondo Centrale di Garanzia, all'erogazione di misure di accesso al credito, **secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia** nonché per finanziamenti alle *start-up* giovanili. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta della competente Autorità di Gestione regionale, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio."

Art. 16.

Norme in materia di personale

Nota

In attuazione dell'Accordo Stato-Regione (punto 2, lett. e) prevede:

- la **riduzione per il triennio 2022-2024 della dotazione organica dell'amministrazione regionale** in funzione delle cessazioni del personale a qualunque titolo dal servizio sia con riferimento al comparto non dirigenziale (nella misura del 100% delle cessazioni per le categorie

A e B, del 60% per la categoria C e del 40% per la categoria D) sia con riferimento alla dirigenza, nella misura del 70% delle cessazioni (comma 1).

Si noti che per il 2021 la dotazione era già stata rideterminata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 49, commi 3 e 4 della legge regionale 9/2015;

- **l'esclusione, fino all'anno 2029, dal computo della spesa del personale cessato**, ai fini della determinazione delle risorse assunzionali, anche della spesa relativa a tutto il personale cessato appartenente al **c.d. contratto 1**, nonché l'esclusione per il triennio 2021-2023 anche della spesa relativa ai **trasferimenti al Fondo di quiescenza per il pagamento della buonuscita** ai dirigenti cessati nel medesimo periodo con **divieto di procedere all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale nello stesso triennio** (commi 2 e 3);

- **il divieto di assunzione di personale dirigenziale per gli enti regionali** (comma 4). Si invita a valutare l'opportunità di sopprimere il termine "anche".

Si ricorda in proposito che l'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2019 **ha previsto, in deroga al divieto di assunzioni, a decorrere dall'anno 2019 la possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale appartenente al comparto non dirigenziale e dirigenziale** rispettivamente nei limiti di una spesa corrispondente, per l'anno 2021, al 100% di quella del personale del comparto cessato ed al 70% di quella dei dirigenti cessati nell'anno precedente, con esclusione della spesa del personale cessato in virtù del pre-pensionamento. Le **facoltà assunzionali per il personale dirigenziale** sono **limitate all'amministrazione regionale**.

Il comma 5 prevede l'applicazione agli enti pubblici economici regionali delle disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/2019 relative alle facoltà assunzionali nei limiti del 50% della dotazione organica, **purché sia assicurato un risparmio di spesa di almeno il 5% di quella sostenuta per il personale nell'anno 2020**.

Il comma 6 prevede il cumulo delle risorse assunzionali previste per i dirigenti con quelle per il comparto.

Il comma 7 prevede a decorrere dal 2021 la **riduzione annuale del fondo per le stabilizzazioni** di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale n. 27/2016 in misura pari agli emolumenti dovuti al personale stabilizzato presso l'amministrazione regionale.

Si segnala che tra gli effetti della manovra non si rinviene il recupero delle somme derivanti dal comma 7, pari a 16.506.493,50 per ciascun anno del triennio considerato.

Si chiede inoltre al Governo di fornire la tabella che nella relazione al ddl è menzionata come allegata, concernente il totale delle risorse assunzionali a legislazione vigente, il totale delle stesse per effetto del testo proposto e la minore spesa per ciascuno degli anni presi in esame, nonché il concorso della misura agli impegni di riduzione di spesa.

Il comma 8 prevede la destinazione di una quota del fondo regionale per la contrattazione, in misura non superiore al 10% delle risorse destinate al comparto non dirigenziale, per "l'adeguamento dell'ordinamento professionale del personale del comparto".

Profili di formulazione: si suggerisce di eliminare la parola "ordinamento" poiché rende poco chiara la finalità della norma, che altrimenti potrebbe sembrare incidere sulla disciplina dello status giuridico del personale.

Nota

In attuazione dell'Accordo Stato-Regione (punto 2, lett. e) prevede:

- al **comma 1**, al fine di una riduzione della spesa previdenziale, l'istituzione **per il triennio 2021-2023 di un contributo di solidarietà sulle pensioni**, erogate e da erogare, dei dipendenti regionali del c.d. **contratto 1**, in misura crescente in rapporto all'entità del trattamento di quiescenza entro una forbice che va dallo 0,26% (per i trattamenti superiori da tre a quattro volte rispetto al trattamento minimo Inps) all'1,5% per i trattamenti superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.

- **il comma 2 esclude dal contributo di solidarietà** i trattamenti del personale del **contratto 2**, i trattamenti di inabilità e quelli interamente calcolati col sistema contributivo.

La lettera b) del medesimo comma 2 prevede **l'esclusione anche dei trattamenti di reversibilità a condizione che l'importo sia inferiore a tre volte quello minimo Inps;**

- **il comma 3** estende tali riduzioni ai trattamenti di pensione del **personale ex Eas in liquidazione e degli enti turistici soppressi**, in quanto equiparati a quelli del personale regionale del contratto 1.

Secondo quanto riportato nella relazione al disegno di legge, tali disposizioni comporterebbero un risparmio di spesa stimato in circa 3,5 milioni di euro annui.

- **il comma 4** dispone che le **risorse** derivanti dalla norma sono **reimpiegate dal Fondo pensioni per il pagamento dei trattamenti di quiescenza** in favore del personale cui si applica il contributo al dichiarato fine di conformarsi alla giurisprudenza costituzionale in materia di prelievi sui trattamenti di quiescenza;

- **il comma 5** prevede la **contestuale riduzione dei trasferimenti in favore del Fondo pensioni in misura pari al contributo di solidarietà** applicato ai trattamenti del personale interessato.

Si rileva in proposito che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto legittimo il prelievo sulle pensioni più elevate a condizione che lo stesso rispetti alcuni limiti tra i quali assume rilievo la necessità che la misura possa configurarsi come intervento **circoscritto nel tempo con finalità solidaristiche endoprevidenziali** ovvero che il prelievo comporti il necessario mantenimento delle somme all'interno del circuito previdenziale (vedi sentenza Corte Cost. n. 173 del 2016, richiamata anche dalla sentenza n. 234 del 2020). In tal senso **sarebbe opportuno chiarire il nesso tra il comma 4 ed il comma 5**, considerando che la relazione sul punto non offre elementi di valutazione, ed in particolare **se la riduzione dei trasferimenti al Fondo pensioni abbia come conseguenza l'acquisizione al bilancio regionale del prelievo sulle pensioni poiché tale soluzione potrebbe non garantire pienamente il rispetto della natura endoprevidenziale** della misura come richiesto dalla Corte Costituzionale, non risultando evidente la finalità dell'intervento in funzione del riequilibrio del sistema previdenziale nel suo complesso.

Si sottolinea inoltre che tale contributo si sommerebbe a quello analogo in atto previsto dalla normativa statale e che la Corte Costituzionale, con sent. 234/2020 ha dichiarato legittimo in quanto circoscritto nel tempo per una durata massima di tre anni (anziché cinque come previsto) confermando la precedente giurisprudenza che ha considerato essenziale il carattere della temporaneità del contributo di solidarietà.

In tal caso si avrebbe una sovrapposizione dei due contributi e un protrarsi del prelievo.

- **Il comma 6** prevede che **nel caso di prepensionamento il trattamento di fine rapporto** sia erogato **con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa statale** con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione secondo le regole ordinarie di cui alla c.d. legge Fornero.

- **Il comma 7** prevede la **gratuità dell'incarico di Garante del Fondo pensioni**, disponendo che alla stessa figura spetti soltanto il gettone di presenza ed il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti per i dirigenti regionali.

- **Il comma 8** prevede il **revisore unico** in luogo dell'organo collegiale per lo svolgimento delle funzioni di revisione **del Fondo pensioni**.

- **Il comma 9** prevede l'applicazione della **normativa statale per il riscatto dei periodi di studio universitario dei dipendenti regionali** in luogo della più favorevole disciplina regionale attualmente vigente.

- **Infine il comma 10 autorizza il Fondo pensioni ad utilizzare per l'anno 2021 l'avanzo di amministrazione sul capitolo di spesa destinato al pagamento delle pensioni del personale del contratto 1 per dare esecuzione alle sentenze** con le quali il Fondo è stato condannato a pagare alcune somme a favore del personale ex Eas titolare di pensione sostitutiva o integrativa, per un importo di circa 24 milioni di euro.

Quest'ultima previsione desta perplessità sotto il profilo del rispetto dell'autonomia del Fondo.

Profili finanziari

Dalle applicazioni delle disposizioni contenute nell'articolo in esame **derivano minori spese** a carico del bilancio della Regione. **Tuttavia dalle evidenze contenute nella manovra, non si evincono i relativi effetti finanziari.**

Con riguardo ai commi da 1 a 5 si segnala infatti, che nel prospetto relativo agli effetti della manovra, non sono indicate le minori spese per 3.500 migliaia di euro, dichiarate invece nella relazione allegata al disegno di legge.

Con riferimento al comma 6 e al comma 9, si chiede al Governo di chiarire gli effetti delle refluenze finanziarie delle disposizioni.

Art. 18.

Richiami in servizio di militari in ausiliaria

**Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter
del Regolamento interno**

Art. 19.

Comando personale sanità

Nota

Il comma 1 **estende da 15 a 20 unità di personale** il numero massimo di soggetti per i quali può essere disposto il **comando dalle aziende sanitarie presso l'Assessorato regionale della sanità.**

Il comma 2 autorizza il comando di 5 unità di personale delle aziende sanitarie presso l'Assessorato regionale dell'economia per le attività contabili relativa alla gestione sanitaria e al

fondo sanitario, prevedendo l'attribuzione al suddetto personale della speciale indennità corrisposta attualmente, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000, ai dipendenti regionali che prestano servizio negli uffici della segreteria di Giunta, nella segreteria generale, nell'Ufficio legislativo e legale negli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e negli assessorati dell'economia e della sanità.

Il comma 3 prevede l'incremento di un milione di euro dell'autorizzazione di spesa attualmente quantificata per l'anno 2021 in 2 milioni di euro, determinando una complessiva spesa annua a regime di 3 milioni di euro con copertura sulle risorse del Fondo sanitario.

Profili finanziari

Con riferimento al comma 2, si chiede al Governo di chiarire se la copertura sul Fondo sanitario sia coerente, specie con riguardo al trattamento accessorio.

Profili di formulazione

Al comma 3 si sottolinea che la norma va corretta perché contiene un refuso sulla quantificazione degli oneri che si riporta di seguito: Per le medesime finalità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, la spesa, da quantificare con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificata in complessivi 3.000 migliaia di euro.

Art. 20.

Attività ispettiva su enti vigilati e società partecipate dell'amministrazione regionale

Nota

Comma 1: interviene in tema di controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a tutela e vigilanza regionale, di cui all'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 confermando di norma l'utilizzo dei relativi organi di controllo interno.

La disposizione, inoltre, **consente il ricorso all'opera di soggetti esterni esperti** nelle materie in questione, incaricati dalla Ragioneria generale della Regione rinviando al successivo comma 3.

Comma 2: estende il ricorso ad esperti esterni per le finalità prima descritte **con riferimento alle società partecipate della Regione**, ferma restando la titolarità delle funzioni di controllo sulle medesime in capo a strutture all'uopo preposte dell'Assessorato regionale dell'economia.

Comma 3: autorizza l'attribuzione di incarichi di attività ispettiva e verifica giuridico-contabile a professionisti esterni all'amministrazione purché iscritti all'Albo regionale degli ispettori contabili da nominarsi con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto con i dirigenti generali dell'amministrazione che svolge controllo tutorio.

Si suggerisce di precisare che il conferimento di suddetti incarichi avviene nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa di settore.

Comma 4: affida a un decreto dell'Assessore dell'economia la determinazione delle modalità per l'iscrizione al citato albo nonché la misura dei compensi e dei rimborsi per gli stessi.

Comma 5: pone a carico degli enti vigilati i compensi a favore degli ispettori contabili.

Si fa presente in proposito come il più volte menzionato accordo siglato il 14 gennaio scorso con lo Stato impegni la Regione alla riduzione dei compensi degli organi di controllo nonché le spese per consulenze ed incarichi professionali.

Art. 21.

Riconciliazione reciproche posizioni di credito e debito tra la Regione siciliana, l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo e la Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù"

Nota

L'articolo è volto a consentire il completamento del percorso individuato dall'articolo 29 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 mirante ad assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione residente nel bacino territoriale di riferimento, attraverso l'erogazione dei L.E.A, da parte della Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù. La norma prevedeva l'individuazione di un partner privato, non ancora individuato in quanto lo stesso dovrebbe farsi carico del **deficit gestionale risalente alla sperimentazione gestionale attuata dalla Fondazione che, al 31 dicembre 2013, ammontava a 40 milioni, da ripianare dalla Regione sulla base del vecchio atto costitutivo, secondo quanto affermato nella relazione al disegno di legge.**

Tali perdite si sarebbero oggi ridotte per effetto degli utili conseguiti dalla gestione degli ultimi anni.

La norma in esame prevede, quindi, che la Regione proceda al ripianamento delle perdite di servizio maturate dall'Istituto Giglio nel periodo della suddetta sperimentazione gestionale (per le prestazioni erogate negli anni 2003-2009), a condizione che la suddetta Fondazione Giglio rinunci al contenzioso nei confronti della Regione, obbligandosi anche ad estinguere i debiti nei confronti dell'ASP.

Vengono autorizzati gli oneri finanziari atti a coprire il suddetto deficit gestionale per le prestazioni erogate negli anni 2003-2009 (nel limite massimo di euro 36.400.493, 69). L'importo della spesa massima autorizzata è determinato nella norma in misura pari alle risorse già impegnate ed assegnate, con d.d.g. n. 1014 del 28 maggio 2012, alla medesima struttura sanitaria San Raffaele Giglio di Cefalù. Viene prevista l'erogazione delle somme in cinque annualità previa definizione di apposito accordo.

Si chiedono chiarimenti al Governo in merito alla copertura finanziaria prevista e con riferimento ai presupposti della "riconciliazione" tra le posizioni di credito e debito dei soggetti interessati di cui alla norma suddetta, anche avuto riguardo al periodo di tempo intercorso dall'erogazione delle prestazioni in questione.

Art. 22.

Estensione dei benefici di cui alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 7

Nota

La norma intende autorizzare l'assunzione diretta presso l'Amministrazione regionale o gli enti vigilati dalla Regione siciliana dei figli, nati o residenti in Sicilia, delle vittime dell'incidente aereo in cui perse la vita il prof. Sebastiano Tusa, individuando i relativi oneri e la copertura finanziaria. Si tratta di una legge-provvedimento, analoga ad altre leggi presenti nell'ordinamento regionale ivi inclusa la norma richiamata, la legge regionale n. 7/2004 (che ha consentito l'assunzione dei figli

delle vittime dell'incidente aereo di Montagna Longa nel 1972), la cui applicazione viene estesa alla fattispecie in questione.

Profili di formulazione

L'attuale formulazione è carente sotto il profilo della corretta individuazione della fattispecie, rinviando *sic et simpliciter* “al disastro aereo in cui perse la vita l'archeologo siciliano”: vanno indicati con precisione luogo e data in cui il disastro è avvenuto.

Profili finanziari

Va indicata la copertura triennale degli oneri e il rinvio alle leggi di bilancio per il periodo successivo.

Art. 23.

Modifiche in materia di concessioni e coltivazione di giacimenti di acque termali, Legge Regionale dell'1 ottobre 1956 n. 54, recante “Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione”

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Art. 24.

Interventi e semplificazione amministrativa in materia di formazione professionale

Nota

Il comma 1 prevede che **gli enti accreditati nel settore della formazione professionale possano chiedere al competente dipartimento il rilascio di una certificazione del credito vantato dagli stessi al fine di potere utilizzare la stessa come atto utile per la cessione del credito.**

Il comma 2 attribuisce **ai soggetti pubblici e privati** che ricevono somme da parte dell'Assessorato istruzione **la facoltà di avvalersi di un revisore legale** per le relative procedure di certificazione e rendicontazione, scelto tra soggetti iscritti in un apposito albo.

Si chiede al Governo di chiarire se tale previsione sia coerente con i sistemi di controllo previsti nei programmi di spesa dei fondi comunitari.

Il comma 3 **cambia la durata dei percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione professionale** in favore del personale del comparto della formazione professionale stabilendo che debba essere non inferiore a 3 mesi e fino a 9 mesi (anziché non superiore a 3 mesi).

Il comma 4 **esclude dal computo degli incarichi cumulabili** (non superiore a due, conferiti dall'amministrazione regionale) **l'incarico di Presidente di commissione** di esame dei corsi di formazione professionale e di IEFP .

Il comma 5 introduce **l'obbligo di prevedere un numero massimo di percorsi attivabili** e il limite massimo orario in capo ai soggetti che svolgono attività di formazione professionale per ogni procedura pubblica attivata.

Art. 25.

Nota

Al comma 1 viene **istituito un fondo di rotazione** per l'anticipazione delle somme per le **attività preliminari a interventi di realizzazione o manutenzione straordinaria su edilizia scolastica o residenze universitarie** a favore dei soggetti titolari dei relativi beni.

La dotazione del Fondo è pari a **€ 10.000 migliaia di euro**, individuata a **valere sulle risorse extraregionali** nella disponibilità dello stesso Assessorato.

Si chiedono chiarimenti al Governo sull'alimentazione del fondo, posto che è alimentato attraverso la restituzione delle anticipazioni erogate a favore dei destinatari **“detratte dai costi di realizzazione delle opere ammesse a finanziamento”** e che quindi la possibilità della restituzione sembra venir meno qualora le opere non vengano successivamente finanziate.

Il comma 2 provvede **all'aggiornamento della denominazione dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale**, competente in materia di gestione degli ERSU; prevede, altresì, un termine, per gli adempimenti posti in capo agli Atenei e agli Istituti di cui all'articolo 27 della L.R. 25-11-2002, n. 20, in ordine ai riversamenti, in favore degli E.R.S.U. di competenza e nella misura dovuta, delle tasse regionali incassate per le iscrizioni e le immatricolazioni.

Il comma 3 prevede **l'inquadramento in ruolo degli insegnanti di istruzione artistica, professionale e tecnica iscritti** nelle graduatorie approvate ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6 maggio 1976, n. 53 e s.m.i., in servizio da almeno trentasei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato su posto in organico di diritto.

La legittimità della norma desta perplessità sotto il profilo del rispetto del principio del pubblico concorso.

La norma presenta anche profili di formulazione: la decorrenza va posta non nella norma che si modifica ma nel testo della legge in esame.

Il comma 4 rfinanzia gli Istituti superiori di studi musicali, in attesa della conclusione del processo di statalizzazione, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato, da parte dei liberi consorzi comunali, il finanziamento relativo alla retribuzione del personale docente già a carico degli Istituti medesimi.

Il comma 5 prevede lo stanziamento di **8 milioni di euro a favore dei comuni** per sostenere l'erogazione del servizio del **trasporto degli alunni**.

Profili finanziari

Comma 1: si chiedono chiarimenti al Governo sulla possibilità di destinare risorse extraregionali a dotazione fondo e, in ipotesi, sulla riprogrammazione.

Comma 3: si chiedono chiarimenti al Governo sulla mancata quantificazione degli oneri indicati in relazione.

Comma 5: si chiedono chiarimenti al Governo sulla copertura che nel testo è data da una riserva a valere sul Fondo per le autonomie locali mentre nel prospetto allegato risulta in manovra, e sulla coerenza con articolo 54, comma 3, in merito all'estensione riserve.

Si introducono modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16/96 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione).

I primi due commi aggiornano le denominazioni del Dipartimento foreste e dell'Assessore e relativo assessorato al fine di adeguarsi alla riforma del 2009.

I commi 3 e 4 intervengono sulla disciplina delle occupazioni temporanee di terreni da parte del Dipartimento regionale delle foreste per effettuare gli interventi di cui alla legge citata prevedendo che sia **escluso il tacito rinnovo e che allo scadere del termine, stabilito nel decreto assessoriale disposto per l'occupazione temporanea, i terreni rientrino direttamente nella disponibilità dei legittimi proprietari**, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale e con la cessazione della corresponsione dell'indennità di occupazione.

Art. 27.

Interventi per la Caccia e Caccia di selezione

Commi 2, 3 e 4

Disposizioni stralciate dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Nota

Comma 1

La disposizione prevede, a favore dei soggetti che nel 2020 hanno versato la tassa di concessione per l'esercizio venatorio, una riduzione del 50 per cento della medesima tassa, per la componente regionale, per l'esercizio finanziario 2021, con riferimento al calendario venatorio 2021-2022.

La norma si propone di concedere una forma di rimborso a coloro che, pur avendo regolarmente pagato la tassa venatoria nel 2020, non hanno potuto regolarmente esercitare l'attività a causa, innanzi tutto, di una prolungata (seppure parziale) sospensione della stagione venatoria.

Secondo quanto riportato nella relazione governativa al disegno di legge, la previsione di entrata nell'esercizio 2020, è stata di euro 3.200.000,00 (capitolo 1601).

Pertanto tale capitolo subirebbe, per effetto della norma, una riduzione del 50%, ammontando il residuo ad euro 1.600.000,00.

Art. 28.

Mantenimento in servizio personale dirigenziale

Nota

La norma prevede, al fine di assicurare l'attività amministrativa concernente l'attuazione dei programmi di spesa delle risorse extraregionali, la **possibilità del mantenimento in servizio retribuito oltre i limiti di età per la pensione di vecchiaia, per non più di due anni e fino ai 70 anni**, in favore del **personale con qualifica dirigenziale** impegnato nelle suddette attività che raggiunga nell'anno 2021 i predetti limiti di età per il collocamento in quiescenza per motivi di età. **Tale disposizione presenta profili di criticità sul piano ordinamentale e finanziario.**

Si segnala in proposito che l'**istituto generale del trattenimento in servizio per i pubblici dipendenti**, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992, è **stato soppresso** con l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, **permanendo quale ipotesi residuale entro ristretti limiti** previsti dall'ordinamento, come risulta dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013 e secondo quanto affermato

dalla giurisprudenza costituzionale (vedi sentenza Corte Cost. n. 131 del 2018), in relazione alla esigenza di tutelare l'interesse del dipendente a restare in servizio per il tempo strettamente necessario a conseguire il diritto alla pensione. **In tale prospettiva, la norma proposta, che prevede il mantenimento in servizio senza tener conto dei limiti sopra descritti, appare in contrasto con i principi fondamentali di riforma economico - sociale in materia di pubblico impiego.**

Profili finanziari

Sotto il profilo finanziario **non ci sono elementi nel testo e nella relazione per verificare la neutralità finanziaria** prevista al comma 3 e le mancate riduzioni di spesa che deriverebbero dal pensionamento.

Art. 29.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Art. 30.

Istituzione e riconoscimento di un percorso siciliano sulle tappe dell'Odissea. Norme per la realizzazione di percorsi culturali denominati selfievie in Sicilia

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Art. 31.

Proroga termini

Nota

Il primo comma dispone una **proroga generale del termine per la realizzazione delle iniziative** che hanno ricevuto i contributi di cui all'art. 12, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, destinati a tutti i siti Patrimonio dell'UNESCO presenti in Sicilia: le iniziative potranno essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e rendicontate nei successivi 60 giorni.

Il secondo comma proroga le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 31, comma 6, della stessa legge regionale n. 9 del 2020, che a sua volta autorizzava la spesa **di 250 migliaia di euro** annui per il periodo 2018-2020, ai fini di interventi per iniziative culturali di particolare rilievo: si tratta di quelle di cui all'art. 6 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 16, cioè **"realizzazione nel territorio regionale di festival cinematografici di alto livello, rassegne, circuiti, premi, seminari, convegni nonché l'attività del circuito del cinema d'essai"**.

Infine, sempre al secondo comma, si **prorogano** dello stesso periodo le **autorizzazioni** di cui alla legge regionale n. 9/2015, **nell'ambito del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)**.

Art. 32.

*Riclassificazione del personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nei ruoli del C.F.R.S..
Disposizioni per il settore della forestazione*

Commi 1, 2 e 5
Disposizioni stralciate dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter
del Regolamento interno

Nota

1. Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

2. Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

3. (ripartizione stanziamenti risorse regionali):

	2021	2022	2023
stanziamento complessivo	220.000.000,00	215.000.000,00	210.000.000,00
di cui:			
POC 2014-2020	110.000.000,00	110.000.000,00	-
FSC 2014-2020	22.000.000,00		
fondi regionali	88.000.000,00	105.000.000,00	210.000.000,00

4. (ripartizione stanziamenti risorse regionali):

	2021	2022	2023
capitolo 155604	24.430.000,00	24.430.000,00	24.430.000,00
capitolo 150514	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
capitolo 155802	11.000.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00
capitolo 151001	9.500.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00
capitolo 215746	36.170.000,00	54.170.000,00	160.170.000,00
TOTALI	88.000.000,00	105.000.000,00	210.000.000,00

5. Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

6. Reca l'autorizzazione di spesa annua per ciascuno degli esercizi finanziari, 2022 e 2023, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro per gli interventi in materia di prevenzione e controllo degli incendi boschivi.

comma 6 (con copertura nel capitolo 215746)

	2021	2022	2023
capitolo NI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

stanziamenti a legislazione vigente risorse regionali

	2021	2022	2023
capitolo 155604	4.071.667,00	-	-
capitolo 150514	1.150.000,00	-	-
capitolo 155802	11.000.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00
capitolo 151001	9.675.213,19	9.000.000,00	8.500.000,00
capitolo 215746	26.133.313,00	-	-
TOTALI	52.030.193,19	19.500.000,00	18.500.000,00

IMPORTI DA ISCRIVERE IN PROSPETTO ALLEGATO

	2021	2022	2023
capitolo 155604	20.358.333,00	24.430.000,00	24.430.000,00
capitolo 150514	5.750.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
capitolo 155802	-	-	-
capitolo 151001	- 175.213,19	-	-
capitolo 215746 *	10.036.687,00	49.170.000,00	155.170.000,00
TOTALI	35.969.806,81	80.500.000,00	186.500.000,00

9.786.687,00 43.920.000,00
149.920.000,00

* Tiene conto della copertura del comma 6 ed è differente rispetto alla cifra attualmente iscritta in Prospetto Allegato in quanto il comma 5 (che prevedeva spesa per euro 250.000 con copertura sul capitolo 215746) è stato stralciato

Art. 33.

Messa in sicurezza beni demaniali marittimi e Rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo

Nota

Al comma 1 si autorizza la spesa di 700.000 euro anni (2021 e triennio 2021-2023) per realizzare opere **per la messa in sicurezza di immobili e aree appartenenti al pubblico demanio marittimo regionale**, anche attraverso interventi di demolizione di edifici pericolanti. Per l'esecuzione degli interventi il Dipartimento regionale dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi delle strutture del Dipartimento Regionale Tecnico - Uffici del Genio Civile - e/o degli Uffici delle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Il comma 3 autorizza la spesa annua incrementale per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023 di euro 400.000 di per **la rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo** ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 3 prevede che i sindaci anticipino le somme per il ripristino dello stato dei luoghi cui sono obbligati i soggetti responsabili dell'abbandono e i titolari di diritti reali sui luoghi. **Il Dipartimento regionale dell'Ambiente, su richiesta dei Comuni interessati, provvede a trasferire loro le necessarie risorse, ferma restando la successiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.**

Art. 34.

Interventi conseguenti a contenziosi sul demanio marittimo e Fondo per la gestione del porto turistico di Licata

Commi 1 e 2

Disposizioni stralciate dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Nota

I commi 3 e 4 riguardano **il porto turistico di Licata**. Si autorizza la spesa pari a **50.000 euro annui** per il 2021 e 2022 per il compenso dell'amministratore straordinario che dovrà occuparsi della custodia e della gestione fino alla definizione del contenzioso pendente innanzi alla giustizia amministrativa.

<p>Art. 35.</p> <p><i>Contributi ai comuni per la redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo</i></p>
<p>Nota</p> <p>Si prevede un contributo per i comuni ai fini della redazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) di cui all'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, che sarà erogato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente secondo criteri individuati da un successivo decreto dell'assessore al ramo. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa complessiva di euro 300.000.</p> <p>Profili di legittimità</p> <p>La norma non indica i criteri per il riparto delle somme che demanda a un atto secondario: appare carente, quindi, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità.</p>

<p>Art. 36.</p> <p><i>Contributi per la redazione degli strumenti territoriale e urbanistici</i> <i>Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica</i></p>
<p>Nota</p> <p>L'articolo prevede due interventi.</p> <p>Il primo consiste nella concessione di contributi da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai comuni per le spese di elaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici di governo del territorio, dei piani attuativi e degli studi di settore di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 (procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti).</p> <p>Per individuare le modalità di concessione dei contributi si demanda a un decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.</p> <p>Il secondo intervento (comma 3 e 4) riguarda l'istituzione di un fondo di rotazione dell'importo di 500 migliaia di euro in favore degli enti locali destinato alla copertura a titolo di anticipazione delle somme occorrenti per il conferimento degli incarichi o per la stipula di convenzioni per l'istruttoria delle pratiche di cui alle legge n. 47/85 e legge regionale n. 37/85 e delle ulteriori leggi n. 724/94 e n. 326/2003 (ambedue in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive). Il recupero delle somme anticipate avverrà poi a valere sull'apposito capitolo delle entrate comunali relative alle somme versate a titolo di oneri di costruzioni relative alle pratiche in questione.</p> <p>Profili di formulazione: l'espressione "Il fondo di rotazione è considerato una anticipazione a sostegno degli enti locali" dovrebbe essere riformulata: "le somme sono erogate a titolo di anticipazione".</p> <p>Profili di legittimità</p> <p>Il comma 2 non indica i criteri per il riparto delle somme fra i comuni, che demanda a un atto secondario: appare carente, quindi, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità.</p> <p>Il comma 5 desta perplessità sotto il profilo del rispetto dell'autonomia finanziaria e contabile dei comuni.</p>

Art. 37.

Impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti

**Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter
del Regolamento interno**

Art. 38.

Provvedimenti per la semplificazione e la razionalizzazione amministrativa nel settore turistico

**Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter
del Regolamento interno**

Art. 39.

Valorizzazione turistica del versante nord-occidentale dell'Etna

**Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter
del Regolamento interno**

Art. 40.

Iniziative in favore dello sport e Fondo per le trasferte delle società sportive siciliane

Nota

Il **comma 1** prevede l'erogazione del **contributo annuo in favore delle società sportive regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e di serie B nonostante la sospensione del calendario a causa dell'emergenza COVID.**

Il comma 2 **stanziava per il triennio 2021-2023 la somma di 4.500 migliaia di euro** in favore degli enti di promozione sportiva.

Il comma 3 prevede che sia erogato **per il triennio 2021-2023 la somma di 400 migliaia di euro** in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche.

Il comma 4 prevede che gli stanziamenti dei commi 2 e 3 vengano erogati sebbene l'attività non si sia svolta regolarmente a causa dell'emergenza COVID.

Il comma 5 individua le **percentuali con le relative modalità di assegnazione** delle somme riservando una quota del 20% alla discrezionalità dell'Assessore per il turismo.

Il comma 6 istituisce un **fondo di 400 migliaia di euro** per sostenere le spese di rimborso le trasferte delle società sportive che partecipano ai campionati nazionali di serie A e B.

Profili di formulazione

La norma presenta diversi refusi, fra cui, al comma 3, in particolare manca il riferimento all'articolo 8 della l.r. 13/2019.

Profili di legittimità

Il comma 5 non indica i criteri per il riparto delle somme che demanda a un atto secondario: appare carente, quindi, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità.

<p>Art. 41. <i>Semplificazione regime fiscale delle agenzie di viaggio ed edilizio per gli impianti sportivi</i></p>
<p>Comma 2 Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno</p>
<p>Nota</p> <p>La disposizione intende ridurre gli oneri fiscali delle agenzie di viaggio, con l'intento dichiarato di allinearli alla disciplina nazionale.</p> <p>A tal fine viene soppressa, a partire dall'1 gennaio 2021, la relativa tassa di concessione governativa regionale, prevista dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 24 agosto 1993.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 6 della l.r. 36/2020 aveva disposto la sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento della tassa in argomento.</p> <p>Profili finanziari</p> <p>Si sottolinea che manca sia la quantificazione della minore entrata che l'indicazione della relativa copertura.</p>

<p>Art. 42. <i>Armonizzazione Consigli di Amministrazione degli Enti Autonomi Regionali ed Ente autonomo regionale Teatro Vittorio Emanuele di Messina</i></p>
<p>Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno</p>

<p>Art. 43. <i>Centri di produzione regionali e Residenze artistiche</i></p>
<p>Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno</p>

<p>Art. 44. <i>Rete dei festival</i></p>
<p>Nota</p> <p>Si prevede lo stanziamento di somme per finanziare la rete dei festival.</p> <p>Profili di legittimità</p> <p>La norma non indica i criteri per il riparto delle somme che demanda a un atto secondario: appare carente, quindi, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità.</p>

<p>Art. 45. <i>Modifica alla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni</i></p>
<p>1. Disposizione di contenuto identico al comma 1 dell'articolo 66.</p>

2. Disposizione di contenuto identico al comma 2 dell'articolo 66

Art. 46.

Norme in materia di riconoscimento degli itinerari dell'identità di interesse regionale

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Art. 47.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20

Nota

La disposizione inserisce, nella legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 (Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia), un nuovo art. 24 *bis*, **che istituisce un "Fondo di solidarietà dei parchi archeologici"**.

Si tratta di un **meccanismo perequativo interno al sistema regionale dei parchi archeologici**, che intende far versare a tutti i parchi una somma pari al **10% dei proventi** della vendita dei biglietti in apposito fondo, che dovrà essere utilizzato per finanziare l'attività dei parchi con minori entrate economiche, sulla base di un apposito piano di utilizzazione.

Si segnala che analogo meccanismo è previsto a livello statale, dal decreto ministeriale del 19 ottobre 2015, che ha istituito un fondo di solidarietà finanziato da una percentuale pari al 20% degli introiti complessivi annui di ogni istituto e luogo della cultura statale.

Il piano di utilizzazione del fondo sarà regolamentato da apposito decreto emanato dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Si rappresenta che tale disposizione è identica a quella contenuta nel disegno di legge nn. 698-500 di riforma dei beni culturali esitato dalla V Commissione.

Profili di legittimità

La norma non indica i criteri per il riparto delle somme che demanda a un atto secondario: appare carente, quindi, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità.

Art. 48.

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Nota

Sostituisce l'articolo 36 della legge regionale di stabilità per il 2019, che prevede, al fine di garantire i professionisti, che unitamente a talune istanze dei privati alla pubblica amministrazione siano presentate le lettere di incarico professionale.

La disciplina che si propone di introdurre **differisce da quella in vigore in quanto si prevede che la lettera di incarico presentata con l'istanza iniziale debba contenere anche la fattura quietanzata** relativa alla prestazione professionale: **in atto, invece, si acquisisce la dichiarazione** del professionista attestante il pagamento delle proprie spettanze in un momento **successivo**, ossia al momento del rilascio del titolo.

Profili di formulazione:

In primo luogo, **dopo le parole “affidamento dell'incarico” andrebbe aggiunto “al professionista”.**

Andrebbe inoltre cassata la previsione relativa alla necessità di allegare copia del documento di identità in quanto disposizione di dettaglio che meglio trova la sua collocazione nella normativa secondaria piuttosto che nella legge.

Art. 49.

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Art. 50.

Concessioni grandi derivazioni idroelettriche

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Art. 51.

Riordino delle competenze amministrative in materia di risorse idriche

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Art. 52.

Misure per il contrasto del conferimento dei rifiuti nelle strade extraurbane

Nota

Destina a titolo di anticipazione la somma di 200 migliaia di euro da destinare alle città metropolitane e ai liberi consorzi per lo smaltimento dei rifiuti che vengono abbandonati lungo le strade extraurbane.

Profili di legittimità

La norma non indica i criteri per il riparto delle somme che demanda a un atto secondario: appare carente, quindi, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità.

Art. 53.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane

Nota

Il comma 1 **reca il rifinanziamento delle assegnazioni finanziarie ai comuni per il triennio 2021-2023, allo scopo di assicurare ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente.**

Al fine di correggere un evidente refuso del testo occorre modificare con apposito emendamento l'importo di 330 migliaia di euro con quello corretto di 330.000 migliaia di euro.

Occorre riformulare nel seguente modo: l'autorizzazione di spesa di cui ... è rideterminata in ... 330.000 migliaia di euro.

Si segnala che, nel bilancio a legislazione vigente, il relativo capitolo 191301 reca uno stanziamento pari a 83.225 migliaia di euro; quindi il maggiore onere sul 2021 è pari a 246.775 migliaia di euro e non 247.500 come indicato nel prosmetto allegato con una differenza positiva di 775 migliaia di euro

Il comma 2 estende a tutto il quadriennio 2020-2023 la previsione, attualmente limitata al solo esercizio 2020, concernente la dotazione di 115 milioni di euro del Fondo per investimenti dei Comuni. Considerato che, per l'esercizio finanziario 2020 la spesa relativa al fondo per investimento dei comuni è stata posta a carico dei fondi POC, occorre riformulare la disposizione mediante il rifinanziamento della originaria disposizione di spesa.

Il comma 3 autorizza la spesa di 101.000.000 di euro annui per il triennio 2021-2023 al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, con particolare riguardo al pagamento degli stipendi al personale.

Art. 54.

Disposizioni in materia di associazionismo comunale ed estensione validità riserve

Nota

Il comma 1 prevede il **cofinanziamento regionale del contributo statale**, per il triennio 2021-2023, da erogare a sostegno **delle unioni di comuni**, in relazione all'effettivo esercizio delle funzioni da parte di tali enti.

La spesa trova copertura nei trasferimenti regionali di parte corrente, relativi al medesimo triennio, a favore dei Comuni.

Il comma 2 prevede l'obbligo, in capo all'assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di trasmettere all'Assemblea regionale una **relazione annuale** sulle sinergie amministrative tra gli enti locali e le economie realizzate: **profili di formulazione: nel testo manca il verbo.**

Il comma 3 **estende fino al 2023 la validità delle riserve sul Fondo delle autonomie locali in favore di determinati comuni**, previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018, con **esclusione** di quelle in favore del comune di **Catania** e del **libero Consorzio comunale di Siracusa** per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipate di importo rispettivamente pari a 8 milioni di euro e 2 milioni di euro nonché in favore della Città metropolitana di **Palermo** per la gestione delle piste da discesa di Piano Battaglia di importo pari a 300 migliaia di euro.

Il secondo periodo del medesimo comma 3 **estende a tutto il triennio 2021-2023 la riserva** relativa al contributo regionale, pari a **6 milioni** di euro, sulle spese per **il trasporto dei rifiuti via mare a favore dei comuni delle isole minori**.

Art. 55.

Rendicontazione dei contributi straordinari erogati agli Enti locali

Nota

La norma introduce in capo agli enti locali l'obbligo di rendicontare entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, a pena di restituzione delle somme, anche la quota a titolo di anticipazione dei contributi straordinari erogati dalla Regione in favore dei medesimi enti locali, con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. **Si rileva che attualmente l'obbligo di rendicontazione è legato all'erogazione della quota di contributo a saldo (vedi ad es. art. 15, comma 7, della legge regionale n. 8/2018).**

Art. 56.

Personale in sovrannumero comuni in dissesto

Nota

La norma estende fino al 2023 il contributo regionale volto a fronteggiare le emergenze finanziarie agli enti locali che hanno dichiarato (o dichiareranno) dissesto negli anni finanziari 2014-2023, contributo prima limitato solo agli enti locali che avessero dichiarato dissesto finanziario tra il 2011 e il 2020.

N.B.: la norma interviene su una disposizione di modifica dell'art. 20, comma 8, l. r. n. 10/2018, a sua volta modificativa dell'art. 19, comma 5, l. r. n. 8/2017, che, a sua volta, interveniva sull'art. 6, comma 8 *bis*, della l. r. n. 9/2015. **La corretta tecnica normativa è quella di modificare direttamente l'ultima disposizione citata.**

Comma 2: la spesa trova copertura nei trasferimenti regionali di parte corrente a favore dei Comuni.

Profili finanziari

La copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del Fondo per le autonomie locali; secondo la relazione sono 9 i comuni interessati. **Occorre quantificare la spesa in relazione all'estensione del periodo nel quale i comuni possono dichiarare dissesto.**

Art. 57.

Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale A.S.U.

Nota

Al comma 1 viene recepito il comma 296 dell'art 1 della legge di bilancio statale che consente alle amministrazioni utilizzatrici la stabilizzazione dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, anche in deroga alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa.

Il comma 2 introduce una misura per agevolare la fuoriuscita dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, prevedendo un'agevolazione per accedere al pensionamento.

Profili finanziari

Si ritiene che dall'applicazione della disposizione in esame ne discendano minori spese a carico del bilancio della Regione. **Negli effetti della manovra non sono indicate le relative refluenze.**

Si chiede al Governo di chiarire quali siano gli effetti delle disposizioni in esame sul bilancio regionale.

Si chiede inoltre di chiarire perché l'agevolazione sia corrisposta fino ai 70 anni di età (anziché fino a 67 anni, termine per il pensionamento di vecchiaia).

Art. 58.

Cantieri di lavoro per disoccupati

Nota

La norma prevede la possibilità di aprire alla ricezione di nuove istanze di partecipazione per la redazione di graduatorie, da predisporre secondo i criteri stabiliti dalla norma vigente nei limiti del finanziamento già assegnato, per i cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 3/2016 art. 15.

Si ritiene che qualora si intendessero avviare nuovi cantieri di lavoro sia più corretto intervenire a modificare la norma citata.

Se, invece, si tratta di una proroga, si chiedono chiarimenti sulla necessità di mantenere la previsione nella legge e sul perché invece questa non possa essere fatta in via amministrativa con l'indicazione dei relativi criteri qualora siano diversi da quelli adottati con gli avvisi che l'assessorato ha pubblicato nel 2018.

Art. 59.

Misure per migliorare la performance dei Distretti Socio – Sanitari

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Art. 60.

Potenziamento dei servizi sociali comunali

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Art. 61.

Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 -Attribuzioni all'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza ed all'Autorità del Garante delle persone con disabilità

Comma 1

Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter del Regolamento interno

Nota

Il comma 2 autorizza una spesa di 95.000 euro annui per il triennio 2021/2023 da dividere tra l'Autorità garante delle persone con disabilità e l'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, ma a valere comunque sui due rispettivi capitoli di bilancio e rinviando per la

relativa ripartizione tra le due autorità a un decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di concerto con l'Assessore per l'economia.

Problemi di formulazione: nel capoverso del comma 1 manca l'indicazione della legge cui si fa rinvio normativo, presente solo nella rubrica dell'articolo.

Profili di legittimità

Con riguardo al comma 3 desta perplessità la **modalità di riparto tra le due Autorità** della somma stanziata con il comma 2: **la norma infatti non indica i criteri per il riparto delle somme che demanda a un atto secondario e appare carente, quindi, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità.**

Art. 62.

Misure di sostegno alle cooperative dei tassisti

Nota

Assegna 700 mila euro alle cooperative di tassisti con servizio radiotaxi. Le modalità e la misura dei singoli contributi da erogare alle cooperative saranno stabilite da un decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture.

Profili di legittimità

La norma non indica i criteri per definire la misura e le modalità di assegnazione del sostegno alle cooperative dei tassisti **che demanda a un atto secondario: appare carente, quindi, sotto il profilo del rispetto del principio di legalità.**

Profili finanziari

Chiarire se si tratta di oneri annui o complessivi per il triennio.

Gli effetti finanziari non sono evidenziati nella nota riepilogativa della manovra. **Oneri a carico del TPL.**

Art. 63.

Ritorno in Sicilia (Sicily working)

Nota

Introduce a favore di coloro che “ritornano” in Sicilia, in quanto rientrati in Italia grazie agli incentivi statali ai lavoratori che abbiano trasferito la residenza dall'estero (rientro dei cervelli), anche i benefici fiscali previsti dalla legge regionale di stabilità per il 2020 erogati alle imprese per far fronte all'emergenza pandemica.

Profili di formulazione

Il presupposto della norma che destina incentivi “ a favore di coloro che ritornano in Sicilia” **non è individuato in maniera certa.** Sarebbe opportuno specificare se i beneficiari debbano trasferire la residenza in Sicilia o altro requisito.

Profili finanziari

Con riguardo ai profili finanziari si evidenzia che la disposizione estende la utilizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 9 ai soggetti individuati con l'articolo in esame. A questo proposito si evidenzia che le disponibilità contenute negli articoli di bilancio relativi sono pari a 450 migliaia di euro sia per il 2021 che per il 2022. Mentre per il

2023 in manovra viene istituito un nuovo capitolo nel quale viene fatto confluire lo stanziamento di 2.000 migliaia di euro.

Si chiede al Governo di chiarire le modalità di quantificazione degli oneri.

Si segnala che la norma è contenuta in un disegno di legge esitato dalla V Commissione.

Art. 64.

Pubblicazioni su carta stampata

**Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter
del Regolamento interno**

Art. 65.

Centro regionale per la documentazione ed il restauro

**Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter
del Regolamento interno**

Art. 66.

Competenze in materia di imprese turistiche

Nota

Si modifica la norma sulle attribuzioni degli assessorati regionali (art. 8 della legge regionale n. 28 del 1962) per **escludere dalla competenza dell'assessorato regionale delle attività produttive** le attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione e **gli aiuti riguardanti le imprese turistiche**; detta competenze sono quindi **assegnate all'assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.**

Art. 67.

Abrogazioni e modifiche di norme

Commi 4, 6, 8, 11, 12 e 13
**Disposizione stralciata dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 73 ter
del Regolamento interno**

Nota

Comma 1

Si interviene in tema di tasse automobilistiche al fine di prevedere che le disposizioni in tema di ravvedimento operoso non operino solamente con riferimento al triennio 2017/2019, ma a regime.

Comma 2

Inserisce tra gli interventi a carico della Regione previsti dall'articolo 13 della legge regionale n. 9/2020, relativi alla manutenzione e restauro di immobili del patrimonio e demanio regionale e di immobili di interesse storico-artistico degli enti locali, anche gli interventi relativi alle infrastrutture dei predetti enti. A tal fine è disposto un incremento della quantificazione degli oneri recati dalla norma da 50 a 100 milioni di euro con copertura a valere sui fondi FSC 2014-2020.

La lettera c) sopprime le norme del medesimo articolo 13 della legge di stabilità per l'anno 2020 che stanziavano una somma pari a 50 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2014-2020 per lavori di

ordinaria e straordinaria manutenzione finalizzati al rifacimento delle facciate, per il cappotto termico e per la messa in sicurezza di immobili di proprietà privata (c.d. bonus facciate).

Si chiedono chiarimenti al Governo in ordine alla necessità dell'intervento con legge, con riferimento alla riprogrammazione già effettuata con Delibera di Giunta regionale (richiesta di parere n. 141/II-UE).

Comma 3: Prevede, da parte del Presidente della Regione, la facoltà di delegare all'Assessore per l'Economia (o anche all'Assessore al ramo) le attività di vigilanza e controllo della procedura di liquidazione coatta amministrativa e per la concessione delle relative autorizzazioni al commissario liquidatore.

Comma 4 disposizione stralciata

Comma 5

Si rinvia dal 2022 al 2023 il pagamento della prima rata relativa al fondo di rotazione RIS (fondo di rotazione per gli interventi straordinari) i cui destinatari sono i soggetti di cui all'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 ossia, ai fini del risanamento delle gestioni ed il rilancio delle attività, gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, Ente Autonomo regionale "Teatro Vittorio Emanuele" di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione "The Brass group", Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Comma 6 disposizione stralciata

Comma 7

Si interviene in materia di fondo unico a gestione separata dell'IRFIS – FinSicilia s.p.a. prevedendo che i rientri netti indicati al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 17/2004 anziché confluire tutti nel predetto fondo, siano destinati per l'80% alle misure di agevolazione del credito alle imprese di cui all'articolo 2 della legge di stabilità per il 2019. Il restante 20% invece è destinato all'avvio del piano industriale della società in house providing IRFIS FinSicilia: **tale disposizione desta perplessità sotto il profilo del rispetto sulla normativa sugli aiuti di Stato.**

I rientri netti dei quali si muta la destinazione sono le disponibilità rinvenute in fondi a gestione separata istituiti con varie leggi regionali.

Si fa riferimento ad un 'fondo' per indicare gli interventi di cui all'articolo 2 della legge di stabilità per il 2019; andrebbe verificata la correttezza del rinvio posto che detta norma non menziona un fondo ma un plafond.

Comma 8 disposizione stralciata

Comma 9: in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, proroga al 30 aprile 2021 la realizzazione degli interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo di cui alla l.r. 21-8-2007 n. 16.

Comma 10: prevede l'obbligo e non più la semplice facoltà in capo alle Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali di garantire i livelli di assistenza dei servizi e delle attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali.

Si tratta di un incremento delle funzioni dei comuni cui non corrisponde un incremento delle risorse da trasferire.

Commi 11, 12, 13 stralciati

Comma 14: Riformula il comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 281.526,57, che prevedeva il comando presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali.

Comma 15: abroga il comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - **Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.**

Si ricorda che il comma 5 autorizzava, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro mentre il comma 6, che verrebbe abrogato, prevedeva che "per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Art. 68.

Fondi speciali e tabelle

Nota

L'articolo 68 contiene il rifinanziamento degli interventi di spesa individuati nell'Allegato 1 parte A e parte B, secondo la tabella, con specifica evidenza della differenza del dato 2021 sul 2020.

Art. 69.

Fondi speciali e tabelle

Nota

L'articolo 69 reca gli stanziamenti per fondi speciali e tabelle, in particolare la Tabella A e la Tabella G: la tabella A i cui stanziamenti sono pari a zero e la tabella G che reca maggiori oneri, rispetto alla legislazione vigente, pari ad euro 1.309.164,58 per il 2021 ed euro 9.440.913,96 per il 2022 ed il 2023.

Art. 70.

Ripristino autorizzazioni di spesa

Nota

L'articolo 70 utilizza un meccanismo già impiegato negli anni passati per la creazione di apposito fondo nel quale sono iscritte le somme derivanti da riduzioni di autorizzazioni di spesa ricomprese nell'Allegato 2, per gli importi di euro **65.000.000** per il 2021, di euro **923.644.853,32** per il 2022 ed euro **545.010.543,24** per il 2023, per le voci e gli importi ivi indicati.

In particolare, nell'Allegato 2 la colonna A reca le singole autorizzazioni di spesa per il triennio e la colonna B le corrispondenti riduzioni distinte nelle **seguenti categorie**: Allegato 1, Tabella G, Norme e capitoli di bilancio.

Con riferimento alle riduzioni relative all'Allegato 1, si prevede per il 2021 una riduzione di euro 15.300.000 con specifica indicazione dei relativi capitoli. La tabella indica una percentuale di riduzione di circa il 22%, **che non corrisponde alle riduzioni operate**. Per il 2022 e il 2023 si dispongono riduzioni, rispettivamente, per euro 323.294.245,25 ed euro 127.990.543,24, che corrispondono alle percentuali richiamate, **senza specificare tuttavia su quali capitoli ed autorizzazioni di spesa vengono singolarmente individuate**.

Con riferimento alle riduzioni relative alla tabella G, esse riguardano principalmente il 2022 ed ammontano al 50 per cento della correlata autorizzazione di spesa.

Con riferimento alle riduzioni relative a norme, trattasi di riduzioni di autorizzazioni di spesa riferite a **disposizioni presenti nell'articolato** del disegno di legge, ed in particolare all'articolo 2, oltre che 53, 40 nonché ulteriori specifiche disposizioni di spesa, in gran parte riferibili all'esercizio 2022.

Con riferimento alle riduzioni di capitoli di bilancio, si segnala che si riferiscono principalmente al 2021 e 2022.

Le correlate autorizzazioni di spesa potranno essere ripristinate, secondo il meccanismo descritto nell'articolo, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il 2021, **in caso di determinazione dell'importo a carico del bilancio regionale in misura inferiore** rispetto a quella prevista in bilancio, sulla base di precedenti impegni assunti dal Governo regionale, degli oneri relativi: al rimborso del prestito contratto nel 2007 per il settore sanità (50.000 migliaia di euro), alla riduzione di somme iscritte per gestione stralcio sanità (5.000 migliaia di euro) ed alle cancellazioni per perenzione amministrativa della quota integrativa a carico della Regione del Fondo sanitario nazionale (10.000 migliaia di euro).

- per il 2022 e il 2023, **con la determinazione del conguaglio definitivo di risorse ex articolo 111** del decreto legge n. 34/2020 e s.m.i., con conseguente riduzione del concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per gli importi di euro 923.644.853,32 per il 2022 ed euro 545.010.543,24 per il 2023.

Si invita il Governo a fornire i necessari chiarimenti avuto riguardo alla realizzazione di tali condizioni, con riferimento, da un lato, alle modalità di appostazione delle relative risorse per la gestione sanitaria e, dall'altro, agli elementi dai quali può dedursi la correlata stima delle minori entrate connesse all'emergenza Covid ai sensi dell'articolo 111 ed ai correlati accordi Stato-Regioni.

Art. 71.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

Nota

Art. 72.

Entrata in vigore

Nota